



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

**CIG** B1484B0948

**CUP** G83I22000410007

### **CONTRATTO**

per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, comprendenti il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la direzione dei lavori, il tutto da redigersi in modalità BIM, inerenti ai lavori di ristrutturazione edilizia del compendio demaniale BNB0316 denominato "Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici" c.d. caserma Pepicelli, destinato a Polo delle Amministrazioni Statali – lotti 1 e 2",

TRA

**L'Agencia del Demanio - Direzione Regionale Campania**, Ente Pubblico Economico (C.F. 06340981007), con sede in Napoli alla via San Carlo, 26, CAP 80133, la cui attività è regolata dall'art. 61 D. Lgs. n. 300/1999, che agisce in nome e per conto dello Stato Italiano-Ministero dell'Economia e delle Finanze e che interviene nel presente atto rappresentata dal Dott. Mario Parlagreco, nato a Torino il 30 luglio 1974, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Campania, dell'Agencia del Demanio, domiciliato per la carica nella sede di detto Ufficio, giusta Determinazione Direttoriale n. 98 del 17 dicembre 2021 prot. 2021/22401/DIR, ed in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determinazione del Direttore dell'Agencia n. 106 del 14.07.2023, prot. n. 2023/17478/DIR, emanate ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agencia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio il 17 dicembre 2021, (di seguito, per brevità, anche "Agencia" o "S.A" (Stazione Appaltante) o "Committente")

**E**

il Sig. ...., nato a ..... il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene alla stipula e firma del presente atto in qualità di legale rappresentante di ....., con sede legale in ....., via ..... n. XX, cap XXXX, codice fiscale e P.IVA n. XXXXXXXXXX (di seguito anche "Aggiudicatario" o "Appaltatore" o "Affidatario" e, unitamente all'Agencia, "le Parti")

### **PREMESSO CHE**

- l'Agencia del demanio, nell'ambito della missione istituzionale ad essa affidata di razionalizzazione degli spazi in uso alle PA e di contenimento della spesa pubblica, ha avviato un piano di razionalizzazione presso il complesso della Caserma Pepicelli sito in Benevento (BN), Viale Atlantici 73, con l'obiettivo di creare un Polo logistico delle PP.AA. (MEF, Ministero Giustizia, Ispettorato del Lavoro, MIC, Agencia delle Dogane, GDF) che, a regime, consentirà un risparmio di spesa per locazioni passive pari a circa 1 milione di euro;
- con atto prot. n. 2018/5492/DRCAM del 30.03.2018, l'arch. Luca Damagini è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Responsabile Unico del

Procedimento (di seguito RUP) con il compito di gestire le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di Federal Building per la realizzazione del polo delle PA a Benevento presso l'immobile demaniale BNB0316 "Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici" c.d. Caserma Pepicelli;

- è stato nominato il Team di lavoro a supporto del RUP per la procedura in oggetto;
- nel 2018 è stata ultimata la redazione in house del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e, successivamente, è stato affidato a terzi il servizio di progettazione definitiva, nell'ambito del quale l'intero compendio, che risulta costituito da n. 12 edifici (di cui due di interesse storico artistico), è stato suddiviso in n. 3 Lotti funzionali;
- dell'intera progettazione del compendio, sono stati già affidati, prioritariamente, mediante appalto integrato, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori presso gli immobili destinati alla Guardia di Finanza (Lotto 3 Edifici 10 e 11 corpo ad L), perché attualmente allocata presso immobili FIP;
- con determina prot. n. 2023/7082/DRCAM del 09/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva in modalità BIM e l'esecuzione dei lavori previsti per gli edifici 1-2-3-4-5-6-7-8-12 denominati "Lotti 1 e 2" della c.d. Caserma Pepicelli;
- in data 07.08.2023 è stato stipulato contratto di appalto integrato rep. 754;
- la progettazione esecutiva nell'ambito dell'appalto integrato dei lavori affidati mediante determina prot. n. 7082 del 09.05.2023, all'Operatore Economico Società ITALIANA COSTRUZIONI SPA, con sede a Roma in Via Eleonora Duse 14 – C.F: 03798481002 - P. Iva 03798481002 – progettisti indicati Consorzio Mythos (consorziate designate Tecnicaer Engineering e Gierrevu), Geores Studio Tecnico Associato, ing. Lorenzo Molteni e dott. Leonida Pelagalli, è stata verificata positivamente giusta verbale conclusivo 244-01.02\_ESEC\_RVC del 21.02.2024 e successiva approvazione mediamente determina prot. n. 2024/3303/DRCAM del 29.02.2024;
- nelle more dello svolgimento della gara, attualmente, al fine del conseguimento del principio del risultato e al fine di garantire il rispetto delle stringenti tempistiche imposte dal PNRR, i lavori sono stati avviati con un ufficio di DL interno alla SA e con un CSE nominato con determina prot. n. 2024/3184/DRCAM del 28.02.2024;
- con determina a contrarre prot. 5847/DRCAM del 15.04.2024 è stata indetta *la procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori, da redigersi in modalità BIM*, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, lett. b) e comma 4 del Codice degli Appalti, con l'importo stimato a base di gara di € 1.760.258,04 (euro unmilionesettecentosessantamila duecentocinquantaquattro/04), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- la Commissione giudicatrice ha ritenuto migliore l'offerta presentata dal concorrente ....., che ha ottenuto un punteggio totale di XX;
- (nel caso in cui ricorrano i presupposti per la verifica di anomalia) il RUP, ai sensi di quanto previsto nell'art. 110 del Codice Appalti, ha provveduto alla verifica di congruità dell'offerta dal concorrente, redigendo apposito verbale in data XX/XX/XXXX;
- l'Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge relative al possesso, in capo all'operatore interessato dalla proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;

- ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice Appalti, preso atto del buon esito delle verifiche di legge, con atto prot. n. XXX del XX/XX/XXXX è stata disposta l'aggiudicazione del servizio a XXXXX, con efficacia immediata, per l'importo di \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), al netto di Iva e contributi previdenziali e assistenziali;
  - (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
  - a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'operatore economico ha prodotto:
    - polizza fideiussoria XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX;
    - polizza n. XXXXX emessa il XX/XX/XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino al XX/XX/XXXX per un importo garantito pari a Euro XXXXX per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale).
- Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 - Premesse e Documenti**

Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito Capitolato).

Si intendono, quindi, parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

1. Bando di Gara;
2. Determina a Contrarre;
3. Disciplinare di Gara con i relativi allegati:
  - Allegato 3.1 Domanda di partecipazione;
  - Allegato 3.2 DGUE;
  - Allegato 3.2.1 Dichiarazione integrativa dei requisiti di idoneità professionale, tecnico professionali dei singoli operatori economici e privacy;
  - Allegato 3.2.1bis Dichiarazione integrativa PNRR e dichiarazione assenza conflitto di interessi ed incompatibilità PNRR;
  - Allegato 3.3 Dichiarazione integrativa, riepilogativa dei requisiti tecnico professionali, del concorrente in caso di RTP;
  - Allegato 3.4 Modello di Patto di integrità;
  - Allegato 3.5 Autocertificazione antimafia;
  - Allegato 3.6 Scheda A;
  - Allegato 3.7 Format – Relazione Tecnica con descrizione struttura concorrente per verifica firme offerta tecnica;
  - Allegato 3.8 Template Offerta di Gestione Informativa;
4. Capitolato Tecnico Prestazionale con i relativi allegati:
  - 4.1 Progetto Esecutivo;
  - 4.2 Determinazione dei corrispettivi;
  - 4.3 Specifiche BIM:
    - BIMMS - Method Statement - ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001;
    - BIMSM - Specifica Metodologica – BNB0316-ADD-SPECIFICOS-XX-SM-Z-A00001;

BIMSM - Specifica Metodologica – BNB0316-ADD-SPECIFICSE-XX-SM-Z-K00001;  
BIMSO - Specifica Operativa per OGI - BNB0316-ADD-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00001;

5. Schema di contratto;
6. Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione.

### **Articolo 2. Normativa di riferimento**

Ferma restando la normativa tecnica indicata all'art. 6 del Capitolato, sono contrattualmente vincolanti tutte le norme legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D.Lgs 50/2016 nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui agli articoli 225 e ss. dettate dal decreto legislativo n. 36/2023;
- D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice");
- i Decreti Ministeriali e i Regolamenti adottati ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 81/2008;
- la L. 190/2012;
- il D. Lgs. 33/2013;
- il Codice Civile per quanto applicabile;
- la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.

### **Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto**

L'Agenzia affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, i Servizi di Ingegneria e Architettura, comprendenti il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la direzione dei lavori, il tutto da redigersi in modalità BIM, inerenti ai lavori di ristrutturazione edilizia del compendio demaniale BNB0316 denominato "Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici" c.d. caserma Pepicelli, destinato a Polo delle Amministrazioni Statali – lotti 1 e 2", come meglio specificato nel Capitolato.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art.1.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili e secondo quanto previsto dall'art. 8.2 del Capitolato.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità, come previsto dall'art. 21 del Capitolato.

### **Art. 4. Corrispettivi e pagamenti**

L'importo contrattuale è pari \_\_\_\_\_, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008, parimenti i costi della manodopera.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento dei servizi richiesti nell'appalto nonché ogni attività che si renderà necessaria per l'esecuzione del servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione del servizio.

Per le ulteriori modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato tecnico prestazionale.

Tutti i pagamenti di cui al presente contratto verranno effettuati previa emissione della fattura di competenza e saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva, oltre che quelle di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e D.M. 40/2008, come modificati dall'art. 1, commi 986 e 988, della legge 27.12.2017, n. 205.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. del 03/04/2013, n. 55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA EVIIBG, il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG B1484B0948 - CUP G83I22000410007, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, che l'Affidatario ha comunicato in sede di contratto attraverso la compilazione dell'apposita Scheda Fornitore.

#### **Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

L'inadempimento degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi costituirà ipotesi di risoluzione espressa.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, si dichiara che il conto corrente dedicato ed i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per i medesimi saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati, sono i seguenti:

Istituto \_\_\_\_\_ Ag. Filiale \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ -  
cap \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ sig. \_\_\_\_\_

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 6. Durata**

L'Appaltatore si impegna a eseguire i servizi relativi alle attività oggetto del contratto in complessivi 607 (seicentosette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del

servizio, secondo i termini e le modalità stabilite dal Capitolato.  
La durata delle singole fasi sarà quella riportata nella tabella dell'art. 15 del Capitolato.

### **Articolo 7. Penali**

L'Affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, sia sull'intera durata del servizio che sulla durata delle singole fasi e delle consegne, non imputabile all'Amministrazione ovvero imputabile a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice degli Appalti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il ritardo nell'esecuzione del servizio verrà calcolato a partire dalla data di avvio di ciascuna fase in cui si divide la prestazione e si configurerà nei casi dettagliatamente indicati all'art. 16 del Capitolato.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 20% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L'applicazione di eventuali penali, così come la rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Affidatario del servizio, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Affidatario del servizio successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

### **Articolo 8. Obblighi specifici dell'aggiudicatario**

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel Capitolato.

Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi indicati nell'art. 20 del Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla SA di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà **risolvere di diritto** il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia del Demanio nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico come indicato nel Capitolato.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione del servizio, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda l'espletamento dell'incarico.

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

L'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto, nonché l'ingerenza dell'Agenzia nelle attività non esime la piena responsabilità dell'Affidatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le predette modalità.

### **Art. 9 – Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa**

L'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 117, del D. Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa ed acquisita agli atti della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario ha altresì prodotto la polizza di responsabilità civile professionale come indicata in premessa.

Si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato.

## **Articolo 10. Risoluzione del contratto e recesso**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del d. lgs. 36/2023, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto – senza alcuna diffida ad adempiere – per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
- c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
- g) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
- h) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

La risoluzione nei casi di cui al precedente comma opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato



dall'allegato II.14 al d. lgs 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del d.lgs.36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni. Si rinvia all'art. 28 del Capitolato.

#### **Articolo 11. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto**

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 120 comma 12 del Codice degli Appalti e nell'Allegato II.14, con riserva di rifiuto da parte della SA.

Relativamente alla disciplina del subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando che risulta vietato il subappalto delle prestazioni relative alla

progettazione nonché, con riferimento ai lavori, il subappalto cd. "a cascata".  
Si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato.

#### **Articolo 12. Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico**

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D. Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.  
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

#### **Articolo 13. Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dall'Appaltatore saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di stipulazione e gestione del contratto. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli eventuali soggetti che esercitino il diritto di accesso ai documenti della procedura di affidamento.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente servizio.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti al presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO, sempre contattabile all'indirizzo @-mail: "demanio.dpo@agenziademanio.it".

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela dei diritti dell'Appaltatore e della sua riservatezza.

#### **Articolo 14. Obblighi di riservatezza**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 36 del Capitolato, l'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena

di risoluzione del contratto.

### **Articolo 15. Proprietà delle risultanze del servizio**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, "nuvole di punti per il rilievo BIM" ecc), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

### **Articolo 16. Domicilio delle Parti**

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di ....., in....., via..... n..... ;
- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Campania, in Napoli, via San Carlo 26.

### **Articolo 17. Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Si rinvia all'art. 30 del Capitolato.

### **Articolo 18. Controversie e Foro competente**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

### **Articolo 19. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10, del d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4 per un valore pari a € \_\_\_\_\_ che quest'ultimo dichiara di aver corrisposto mediante modello "F24 Elide" sul codice tributo 1573.

La presente scrittura privata sarà, altresì, registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co.2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

**per l'Agenzia del Demanio**

**per l'Appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

**per l'Appaltatore**